

**CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
FORMA "LIBRO MATRICOLA"**

**CAPITOLATO SPECIALE
LOTTO N. 2
CIG N. 56393624BD**

CONTRAENTE 	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA VIA G. MATTEOTTI, 39 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) C.F. / P.I. 00168480242
DECORRENZA	ORE 24.00 DEL 30.06.2014
SCADENZA	ORE 24.00 DEL 30.06.2017
RATEAZIONE	ANNUALE

Di seguito verranno riportate le sole garanzie integrative del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, il Codice Civile e ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare, di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1342 C.C. le condizioni di cui al presente Capitolato si applicano in deroga alle clausole contenute nei modelli predisposti dalla Impresa di Assicurazioni aggiudicataria.

timbro e firma

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e di ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare nonché sulla base delle Condizioni e Garanzie Aggiuntive di seguito specificate, i rischi della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

MASSIMALI

Per ogni veicolo assicurato: € 10.000.000,00 per sinistro.

Qualora la tariffa dell'Impresa di Assicurazione non preveda il massimale richiesto, l'assicurazione dovrà essere prestata per il massimale - migliorativo per eccesso - immediatamente superiore.

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ancorché il contratto assicurativo non sia stato ancora emesso dalla Compagnia e/o sottoscritto dalle Parti, dovendosi ritenere l'offerta presentata "proposta contrattuale irrevocabile" perfezionata con l'aggiudicazione provvisoria da intendersi quale "Accettazione" della proposta contrattuale, l'assicurazione e il relativo rischio hanno effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2014.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. l'assicurazione è valida anche se il premio viene corrisposto entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo alla data di decorrenza della polizza.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto

DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.2014 fino alle ore 24.00 del 30.06.2017 per la durata complessiva di anni 3 (tre).

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA

Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Tuttavia la Stazione Appaltante, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse, si riserva il diritto di ripetizione del servizio per un periodo ulteriore massimo di 12 mesi con esclusione del rinnovo tacito del contratto.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, è in facoltà del Contraente, chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di gara; pertanto la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

DENUNCIA DEI SINISTRI

Il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in polizza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza.

POLIZZA A LIBRO MATRICOLA

La copertura assicurativa dovrà comprendere tutti i veicoli indicati nell'allegato elenco al presente Capitolato di cui ne forma parte integrante.

Tutti i veicoli verranno assicurati con polizza unica amministrata nella forma di Libro Matricola, con rilascio di certificato, contrassegno e carta internazionale relative ad ogni veicolo.

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purchè intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati in leasing.

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Polizza si conviene fra le Parti che:

- in caso di sostituzione del veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purchè ciò avvenga simultaneamente;
- per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all'atto dell'offerta di gara per la stipulazione del contratto;
- le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni;
- per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà data comunicazione all'Impresa a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex o telefax.

L'efficacia della garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del giorno di ricevimento della comunicazione, semprechè l'effetto della garanzia risulti di data pari o anteriore a detta comunicazione ed a condizione altresì, che tale comunicazione sia giunta in Agenzia in tempo utile per la registrazione a foglio cassa.

Qualora la comunicazione pervenga in Agenzia al di fuori dell'orario di lavoro, l'efficacia della garanzia avrà inizio dalle ore 24.00 del primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento. In ogni caso l'Agenzia darà conferma scritta al Broker dell'avvenuta registrazione e dell'operatività della garanzia;

- il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
- la regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'annualità stessa;
- in caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce – la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa;
- in caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più, oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dall'Impresa (farà fede la data di protocollazione del documento).

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa di Assicurazione garantisce l'Assicurato e il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo per danni a terzi non trasportati sul veicolo stesso provocati dai trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per i danni provocati a terzi non trasportati sul veicolo identificato in occasione della circolazione del mezzo stesso.

La garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia coperto da valida garanzia per la Responsabilità Civile;
- per i danni cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati o a cose di terzi che gli stessi abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 nei riguardi dei beneficiari della garanzia.

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

L'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:

- a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia;
- b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. N. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
- c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto d), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente;
- e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, quando gli stessi non siano addetti all'uso del veicolo o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada, a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;

2) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATO ANCHE CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI

L'Impresa Assicuratrice assicura la Responsabilità Civile del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.

I massimali di esposizione sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia di Responsabilità Civile.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo non sia regolarmente coperto da garanzia per Responsabilità Civile prestata dall'Impresa Assicuratrice;
- per i danni alle persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle suddette operazioni e per coloro non considerati terzi ai sensi nei confronti dell'Assicurato e dell'operatore ai sensi del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209.

- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni ai mezzi sotto carico e scarico;
- se l'operatore non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore.

VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale, per i trasportati che necessitano di sedie a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'aiuto di mezzi meccanici.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a Terzi (persone, animali, cose) da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato ove il danno non rientri in quanto previsto dal D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 fino alla concorrenza, per capitali, interessi, e spese di €. 1.000.000 (un milione) per ogni sinistro.

Esclusioni :

la garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni :

- alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

RISCHIO STATICO

Qualora il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

CARTA VERDE (solo per i veicoli cui necessita effettivamente)

BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo, nè riduzioni dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

FORO COMPETENTE

In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Venezia

CLAUSOLA BROKER

Alla Società ASSIDOGE S.r.l. – Insurance Broker è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker, che

provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.

Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

COMUNICAZIONE SULLO STATO DEI SINISTRI

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato e al Broker l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Broker, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto al danneggiato;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

FORMA TARIFFARIA

L'assicurazione viene prestata:

- per le autovetture nella forma Bonus/Malus in base alla classe di merito in vigore al momento dell'assicurazione;
- per gli autobus, i veicoli adibiti al trasporto di cose e ad uso speciale, i ciclomotori, i motocicli, le macchine operatrici ed i trattori agricoli nella forma Bonus/Malus e/o Tariffa Fissa (anche con eventuali clausole di sconto/maggiorazione in assenza/presenza di sinistri).

DANNI ED IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA DERIVANTI AL VEICOLO IN SEGUITO A SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'impresa assicura il rimborso delle spese comprovate sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato (escluse le ambulanze) a seguito del trasporto - comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti dei nosocomi e/o ospedali - di vittime di incidenti stradali, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso o ad un ospedale o casa di cura o alla casa di un medico.

RIMBORSO TASSA DI PROPRIETA'

In caso di incendio, furto, o incidente che comportino la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa si impegna a corrispondere un importo pari al rateo dell'imposta di proprietà relativa al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

In caso di incendio o furto totale l'Impresa corrisponderà le spese di immatricolazione che l'Assicurato sosterrà per l'acquisto del nuovo veicolo fino alla concorrenza di Euro 500,00.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, l'Impresa rimborsa, sempre nei limiti dell'importo sopra indicato, le spese documentate dall'Assicurato relative alla sostituzione della targa.

PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dell'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio del sistema di antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema di antifurto.

DANNI A BAGAGLI E A COSE DI TERZI TRASPORTATI, COMPRESA LA RESPONSABILITA' DEL CONDUCENTE, FINO AD UN MASSIMO DI EURO 520,00 (CINQUECENTOVENTI/00) PER TRASPORTATO

L'impresa rimborsa, nei limiti di €. 520,00 per trasportato, i danni subiti dai bagagli e/o dalle cose dei terzi trasportati a seguito di evento derivante da circolazione e risarcibile a termini di polizza.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
